

COMUNE di TORRI IN SABINA Provincia di Rieti

REVISORE UNICO

Verbale n.15/2025 del 10/10/2025

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100".

Il sottoscritto Dott. Renzo CIPPITELLI, Revisore Unico del Comune di Torri in Sabina (RI), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/11/2024,

PREMESSO CHE

l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, con riferimento al comma 1, lettera b), punto 3) stabilisce che l'organo di revisione deve rilasciare apposito parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta a mezzo mail in data 04/09/2025, avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art.20, D.Lgs 19 agosto n.175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n.100";

CONSIDERATO CHE

l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o



- cessione; approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi
 i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche
 di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
 strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- i Comuni, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ex art. 4, comma 3 del T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'Ente ha effettuato valutazioni circa le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi
 oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al
 contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del
 mercato e del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e pertanto l'esito deve comunque essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P.;

PRESO ATTO CHE

- ► l'Ente a decorrere dal 1 febbraio 2021 è rientrato nella società a capitale misto pubblico privato S.A.PRO.DI.R SRL per una quota pari allo 0,71%, in quanto con atto di C.C. n.13 del 2017 aveva stabilito di recedere;
- dalla ricognizione effettuata l'unica partecipazione detenuta dall'Ente, pertanto, consiste in una percentuale irrisoria di sottoscrizione del capitale pari allo 0,71% della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R, "società mista, pubblico-privata, a capitale pubblico maggioritario", costituita con atto del 23 marzo 2011 (numero REA RI – 66380);
- detta società veniva costituita in data 18 gennaio 2011 dall'Ente Provincia di Rieti, attraverso delibera del Consiglio Provinciale, n. 2 e che, alla data del 30 marzo 2015, l'Ente



Provincia di Rieti adottava la delibera consiliare n. 9 con la quale approvava il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dava atto di detenere il 70 % delle partecipazioni nella Società s.r.l. S.A.PRO.DI.R. e si poneva come obiettivo quello di concludere l'iter amministrativo per la selezione pubblica a "doppio oggetto" volta ad individuare il partner privato al 49% della componente societaria, cui affidare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti dei Comuni soci;

- ▶ l'Ente ha affidato il servizio di raccolta rifiuti alla società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.I. – S.A.PRO.DI.R a partire dal 01 Febbraio 2021;
- > che nessuno dei criteri generali sanciti ai fini della razionalizzazione sia astrattamente applicabile alla fattispecie descritta;
- che il Comune di Torri in Sabina, come tutti gli altri Comuni detentori della medesima quota partecipativa, non ha potuto attivare alcun processo di razionalizzazione e/o dismissione nei confronti dell'unica partecipazione detenuta dal momento che allo stato risulta titolare esclusivamente di una percentuale irrisoria di sottoscrizione del capitale, pari allo 0,71%, della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. S.A.PRO.DI.R;

VISTO

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio Finanziario;

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art.20, D.Lgs. 19 agosto n.175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100".

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 10/10/2025

Il Revisore Unico

Dott. Renzo Cippitelli